



Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense

Atto del Governo 285

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	285	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense	
Norma di delega:	articoli 1, comma 3, e 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247	
Numero di articoli:	8	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	3/03/16	3/03/16
annuncio:	10/03/16	10/03/16
assegnazione:	10/03/16	10/03/16
termine per l'espressione del parere:	9/05/16	9/05/16
Commissione competente :	2 ^a (Giustizia)	II Giustizia
	5 ^a Bilancio	V Bilancio
Rilievi di altre Commissioni :	1 ^a Commissione permanente	

L'A.G. 285 disciplina il funzionamento dell'assemblea del consiglio dell'ordine circondariale forense, individuando regole per la sua convocazione e per la validità delle sue delibere, in attuazione del nuovo ordinamento della professione forense.

Presupposti normativi

Lo schema di regolamento all'esame delle Commissioni parlamentari è adottato in attuazione dell'[art. 27 della legge n. 247 del 2012](#), di riforma della professione forense.

Tale disposizione disciplina l'**assemblea dell'ordine circondariale forense** disponendo:

- che essa è **costituita** dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali;
- che essa svolge le seguenti **funzioni**: elezione dei componenti del consiglio dell'ordine circondariale, approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, espressione del parere sui temi che le vengono sottoposti dal consiglio, ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale;
- che è **convocata** dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione, previa delibera del consiglio. Deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. La convocazione per l'elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. Può essere convocata ogniqualevolta lo ritenga necessario il consiglio, o ne faccia richiesta un terzo dei componenti del consiglio o un decimo degli iscritti all'albo.

L'art. 27, al comma 3, demanda a un apposito regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 1 della legge n. 247 e con le modalità ivi indicate, la fissazione delle regole per il

Le disposizioni sull'assemblea contenute nella legge (art. 27)

funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere.

In base all'[art. 1, comma 3, della citata L. 247/2012](#), i regolamenti attuativi della riforma forense devono essere adottati con decreto del Ministro della giustizia, entro due anni dall'entrata in vigore della riforma (termine scaduto), previo parere - oltre che del Consiglio di Stato - del Consiglio nazionale forense.

Come si evince dagli allegati pareri resi dal CNF e dal Consiglio di Stato, il ministero della Giustizia ha pressoché integralmente recepito le indicazioni provenienti dal Consiglio nazionale forense.

Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso, nel termine di 60 giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il termine per l'espressione del **parere** da parte delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato scade il **9 maggio 2016**.

Contenuto

Lo schema di regolamento si compone di 8 articoli.

L'**articolo 1** delinea il campo d'intervento del decreto ministeriale, circoscrivendolo, come richiesto dall'art. 27, comma 3, alle regole per il funzionamento dell'assemblea, per la sua convocazione e per l'assunzione delle relative delibere.

Gli **articoli 2 e 6** disciplinano la **convocazione dell'assemblea**, prevedendo che:

- l'assemblea deve essere convocata dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale forense. Se egli non provvede, dovranno farlo il vicepresidente o il consigliere più anziano per iscrizione all'albo;
- l'**avviso** di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione di tempi e luoghi dell'adunanza in prima ed eventualmente in seconda convocazione (in un giorno diverso), nonché l'ordine del giorno della discussione. Gli argomenti per i quali può essere convocata l'assemblea a richiesta di una minoranza (dei componenti del consiglio o degli iscritti) devono attenersi all'attività del consiglio circondariale o ad ogni altro argomento di interesse, gravità ed urgenza per il circondario;
- l'avviso deve essere inviato agli iscritti almeno 10 giorni prima della data stabilita. Il termine può essere peraltro ridotto in caso di «comprovati motivi di urgenza e indifferibilità della convocazione»;
- le **modalità di trasmissione** dell'avviso devono essere tali da consentire la prova dell'avvenuta spedizione; l'invio attraverso posta elettronica certificata è solo una della possibilità esemplificate dal regolamento;

In merito il parere del CNF ha suggerito di affidare a ciascun consiglio circondariale forense, nell'ambito della propria autonomia, la scelta dello strumento di convocazione più adeguato ai fini del raggiungimento dello scopo, in luogo di prevederne una specifica tipologia con DM.

- contestualmente all'invio agli iscritti, l'avviso di convocazione deve essere anche affisso nella sede del consiglio dell'ordine e pubblicato sul sito internet del consiglio stesso;
- la convocazione può essere effettuata a richiesta di 1/3 dei componenti del consiglio dell'ordine o di 1/10 degli iscritti all'albo (come già previsto dalla legge). In tal caso, i richiedenti dovranno esplicitare per iscritto gli argomenti che l'assemblea dovrà trattare e, per accertare che la richiesta sia qualificata, le firme dei richiedenti dovranno essere autenticate dal presidente del consiglio dell'ordine (o da un suo delegato).

Disposizioni specifiche e ulteriori sono dettate dagli **articoli 4 e 5**, che rispettivamente disciplinano la convocazione per l'approvazione dei bilanci e l'elezione del consiglio dell'ordine.

In particolare, l'assemblea ordinaria per l'**approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo** (accompagnati dalla relazione dei revisori dei conti) deve essere convocata **entro il 30 aprile di ogni anno**. Per quanto riguarda l'assemblea per l'**elezione dei componenti del consiglio** dell'ordine, il regolamento rinvia alla disciplina sulle modalità di elezione del consiglio, ovvero al [D.M. 10 novembre 2014, n. 170](#), che attua l'[art. 28 della legge n. 247/2012](#): l'assemblea si intende convocata con il provvedimento di indizione delle elezioni da parte del presidente del consiglio dell'ordine, nei giorni individuati dal consiglio stesso per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

L'**articolo 3** detta disposizioni sul **funzionamento dell'assemblea**, prevedendo che:

- in **prima convocazione** l'assemblea sia validamente costituita se è presente almeno la metà degli iscritti; *si osserva che generalmente nel funzionamento di organi collegiali si*

Il procedimento per l'emanazione del regolamento (art. 1)

Oggetto

Convocazione

Approvazione dei bilanci

Funzionamento: costituzione e maggioranze

richiede come numero legale la presenza della maggioranza - ovverosia: la metà più uno - dei componenti (es. art. 64, terzo comma, Cost.);

- in **seconda convocazione** l'assemblea è in numero legale qualunque sia il numero degli intervenuti;
- l'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio dell'ordine; le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del consiglio dell'ordine;
- per la **validità delle deliberazioni** dell'assemblea non è richiesta alcuna maggioranza qualificata: l'assemblea delibera a **maggioranza degli intervenuti** aventi diritto al voto;
- il voto **non** può essere espresso per **delega**.



Gli **articoli 7 e 8** dello schema di DM disciplinano, rispettivamente, l'**invarianza finanziaria** del provvedimento e la sua **entrata in vigore** (il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

In particolare, per quanto riguarda l'invarianza, la relazione tecnica specifica che le spese connesse alla convocazione degli iscritti nonché le spese di funzionamento delle assemblee degli ordini circondariali forensi sono poste ordinariamente a carico dello stesso ordine professionale.

Senato: Dossier n. 321

Camera: Atti del Governo n. 291

21 aprile 2016

Senato	Servizio Studi Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
gi0484